XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2314

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Presentato il 20 dicembre 2019

Onorevoli Deputati! – L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Roma l'11 aprile 2019, ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kosovo è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al fine suddetto,

non avendo tale Paese aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983.

L'Accordo consente che i cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, siano trasferiti nel proprio Paese di origine per l'esecuzione di

detta sentenza nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appaia il più idoneo a favorirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.

Il trasferimento può essere richiesto dallo « Stato di condanna », dallo « Stato di esecuzione » o dal diretto interessato (ovvero da « parti terze », ossia dal « rappresentante legale » del condannato: sono infatti definite parti terze i soggetti che « ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata ») (articolo 6).

Presupposto indefettibile del trasferimento è la concorde volontà sia dei due Stati (indicati nell'Accordo come « Stato di condanna » e « Stato di esecuzione ») sia del diretto interessato (o del suo « rappresentante legale »).

Il consenso della persona condannata non è richiesto nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 dell'Accordo, ossia nel caso in cui « un cittadino di uno dei due Stati contraenti », destinatario di « una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato » con sentenza definitiva « cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di aver espiato la pena »: in tal caso « lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena ».

Può altresì prescindersi dal consenso della persona condannata nel caso in cui « la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione » (articolo 12, paragrafo 1).

In tale ultima ipotesi, il soggetto trasferito « non può essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua libertà personale non può essere limitata

per alcun motivo », fatta eccezione per i seguenti casi:

- a) quando lo Stato di condanna lo autorizzi (articolo 12, paragrafo 4, lettera a);
- *b)* quando la persona condannata, « pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato » (articolo 12, paragrafo 4, lettera *b*).

Conformemente ad altri accordi internazionali stipulati in tale materia dall'Italia, il presente Accordo, all'articolo 4, prevede quali ulteriori condizioni del trasferimento:

- *a)* che il condannato risulti, al momento della richiesta, cittadino dello Stato di esecuzione:
- *b)* che la sentenza di condanna sia passata in giudicato;
- c) che l'entità della pena ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (salvi casi eccezionali) o si tratti di pena « a tempo indeterminato »;
- *d)* che il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato di esecuzione.

Si è previsto che le persone cui l'Accordo possa essere applicato (o, se del caso, il loro « legale rappresentante ») debbano essere informate dallo Stato di condanna del contenuto dell'Accordo medesimo nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento (articolo 5, paragrafo 1).

Al riguardo va altresì ricordato come l'Accordo preveda espressamente che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di esecuzione, ove lo richieda, debba esser messo in condizione di verificare dette circostanze (articolo 8).

Su loro richiesta, i soggetti sopra indicati hanno inoltre diritto a ricevere infor-

mazioni scritte circa ogni attività intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riferimento alla domanda di trasferimento. Devono essere, infine, in ogni caso messi al corrente della decisione finale assunta da ciascuno Stato (articolo 5, paragrafo 2).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto da uno degli Stati contraenti, dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza ovvero da « parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata » (articolo 6).

Al riguardo, le Autorità centrali competenti a ricevere e a trasmettere le richieste di trasferimento sono state individuate nel Ministero della giustizia per l'Italia e nel Ministria e drejtësisë per la Repubblica del Kosovo (articolo 2).

Al medesimo fine e – in particolare – con lo specifico intento di prevenire la necessità di richieste di informazioni supplementari o di chiarimenti, è stata concordata una disciplina particolarmente analitica della documentazione e delle informazioni che debbono accompagnare la richiesta di trasferimento (da fornirsi, a seconda dei casi, ad opera dello Stato di condanna ovvero dello Stato di esecuzione: articolo 7).

La richiesta di trasferimento e i documenti a supporto sono stati esclusi dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione (articolo 21, paragrafo 2), con l'unica eccezione concernente la sentenza definitiva di condanna, che deve essere trasmessa in copia « debitamente autenticata » (articolo 7, paragrafo 2, lettera f).

Con le stesse finalità della massima semplificazione della procedura e del contenimento dei costi, « Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno (...) non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento » (articolo 7, paragrafo 4).

Ai fini della decisione da assumere circa il trasferimento, le autorità degli Stati interessati dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, « la gravità del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonché eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato » (articolo 9, paragrafo 1).

La decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie e, comunque, all'adempimento delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato; potrà altresì richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva – in entrambi i casi – la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo (articolo 9, paragrafo 2).

Nel riconoscimento della sentenza, secondo le regole proprie del regime della cosiddetta « continuazione dell'esecuzione » (già previsto dagli articoli 9, paragrafo 1, lettera a, e 10 della Convenzione di Strasburgo del 1983), le autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute al rispetto « della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna » (articolo 15, paragrafo 1).

Ove la pena, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. In ogni caso, la pena così adattata non deve: a) aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna; b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna (articolo 15, paragrafo 3).

Qualora la legge dello Stato di esecuzione non consenta di dare esecuzione a una particolare misura inflitta a una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare il tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di esecuzione (articolo 15, paragrafo 4).

È stato stabilito, infine, che qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame (sia essa di accettazione, differimento o rifiuto) dovrà essere comunicata senza indugio all'altro Stato; in caso di rifiuto, la decisione deve essere motivata (articolo 9, paragrafo 3).

A seguito della decisione e del conseguente trasferimento, le cui modalità operative sono rimesse all'accordo delle parti (articolo 10), lo Stato di esecuzione curerà l'esecuzione della sentenza e adotterà le relative decisioni (ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione) applicando la propria legislazione nazionale (articolo 15, paragrafi 1 e 2).

L'operatività della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento, praticamente recepito in tutte le convenzioni, multilaterali e bilaterali, che se ne occupano.

In caso di evasione, è unicamente lo Stato di esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di condanna procedere alla cattura e alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso in cui egli si trovi nel suo territorio (articolo 15, paragrafo 5).

È previsto inoltre che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi, informando lo Stato di condanna su ogni decisione adottata (articolo 16).

Spetta in via esclusiva allo Stato di condanna il diritto di decidere sulle istanze di revisione delle sentenze (articolo 17).

Oggetto di apposita disciplina è l'ipotesi di transito, ove uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate (articolo 20).

In relazione alle spese, è previsto che le stesse siano sostenute dallo Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e di quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio; gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli (articolo 21, paragrafo 3).

La stipulazione dell'Accordo non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parte (articolo 22).

Le questioni di interpretazione e applicazione dell'Accordo formeranno oggetto di consultazione fra le Autorità centrali, essendo rimessa ai negoziati diplomatici la risoluzione di qualsiasi controversia che non sia stata composta attraverso tali consultazioni (articolo 23).

Apposita disciplina regola l'entrata in vigore, la modifica e l'estinzione dell'Accordo (articolo 24).

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti all'applicazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate.

L'intendimento dell'Accordo è di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione.

Tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo che stabilisce un'azione comune in materia di reati la cui antigiuridicità sia riconosciuta dagli ordinamenti giuridici penali di entrambi i Paesi e alle condizioni che vengono indicate nelle disposizioni dell'Accordo.

Ai fini di una stima prudenziale dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo Ministero relativamente alle richieste di estradizione nonché al numero dei cittadini italiani detenuti nel Kosovo.

Attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, quarantadue cittadini kosovari; invece risulta ristretto nel Kosovo un cittadino italiano, che sta scontando una pena a seguito di sentenza definitiva.

Premesso quanto sopra, a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia, in conformità a quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti, due condannati all'anno.

Gli oneri derivanti dal trasferimento di persone condannate ai sensi degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo sono quantificati come segue: considerato che il passaggio aereo di sola andata dal Kosovo (capitale Pristina) verso l'Italia è pari mediamente a euro 120 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati

euro 120 (passaggio aereo sola andata) x 2 (numero annuo di condannati) = euro 240 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato e una diaria di euro 93,07 (colonna D della tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di

albergo) per un importo di euro 62,05 (93,07 – 31,02). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'esecuzione delle attività di accompagnamento su tratte internazionali, come nel caso del Kosovo, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,65: pertanto, euro 62,05 – 51,65 = euro 10,40;

su tale quota di euro 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58, determinando un importo imponibile pari a euro 16,43, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento per oneri sociali + 8,50 per cento per IRAP), determinando un importo pari a euro 5,37;

si è proceduto a sommare la diaria di euro 62,05 e gli importi per oneri sociali e IRAP a carico dello Stato, pari ad euro 5,37, determinando un importo complessivo di euro 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 67,42.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo che prevede almeno uno scalo e che implica una durata superiore a cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore *ex* articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrato dall'articolo 18 del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe economica, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa euro 600 (prezzo viaggio di andata in classe *business*) ed euro 120 (prezzo viaggio di ritorno in classe economica), per un totale pari a euro 720. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973: l'importo totale ammonta quindi a euro 756.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di tre giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della durata del viaggio, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due trasferimenti all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Pristina e ritorno: euro 756;

spese di viaggio euro 756 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = euro 3.024; (oneri valutati)

spese di missione per gli accompagnatori: euro 67,42 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 3 giorni di missione = euro 809,04 (euro 810 in cifra tonda); (oneri valutati)

spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 2 notti = euro 1.040; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE euro 3.024 + 810 + 1.040 = euro 4.874 (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Si precisa che dal transito dei condannati (articolo 20) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 21)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfetariamente quantificate in euro 4.000 (oneri autorizzati).

Complessivamente l'Accordo di trasferimento tra Italia e Kosovo determina oneri annui quantificati in euro 9.114.

RIEPILOGO

L'onere totale derivante dall'Accordo di trasferimento ammonta a euro 9.114 annui (in cifra tonda) a decorrere dall'anno 2019. Di questi, euro 5.114 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese per viaggio di trasferimento di un condannato (onere valutato)	euro	240
Spese per viaggio degli accompagnatori (onere valutato)	euro	3.024
Spese di missione per gli accompagnatori (onere valutato)	euro	810
Spese di pernottamento per gli accompagnatori (onere valutato)	euro	1.040

Spese per la traduzione di atti euro 4.000 (onere autorizzato)

TOTALE euro 9.114

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo con il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata nel proprio Paese di origine.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri del Kosovo, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Accordo mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella « pena nella pena » rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e di socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese di origine.

Tale strumento negoziale bilaterale appare coerente con il programma di Governo, che prevede il rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica dell'Accordo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con

l'ordinamento europeo, al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, apparendo, dunque, conforme ai modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In ragione della natura dell'atto in esame, non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il presente Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, neppure di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31.10.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma,

1 1 NOV. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL

TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

PREAMBOLO

Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale,

considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate,

considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale,

considerato che tale scopo può essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi,

hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- 1. "pena" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato;
- 2. "sentenza" indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena;
- 3. "Stato" indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica Italiana;
- 4. "Stato di condanna" indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che può essere, o che è stata, trasferita;

5. "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena;

ARTICOLO 2 Autorità centrali

- 1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente.
- 2. L'Autorità centrale per la Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë.
- 3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorità centrale.

ARTICOLO 3 Principi generali

- 1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
- 2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine può esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo.
- 3. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.

ARTICOLO 4 Condizioni per il trasferimento

- 1. Una persona condannata può essere trasferita in virtù del presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni:
 - a. tale persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
 - b. la sentenza deve essere definitiva;

- c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la persona condannata deve avere ancora almeno un anno di pena da scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato;
- d. la persona condannata, oppure il suo legale rappresentante qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o psichiche, deve acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per i casi indicati agli articoli 11 e 12;
- e. le azioni o le omissioni per le quali è stata inflitta la pena devono costituire reato ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commesse nel suo territorio; e
- f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essere d'accordo sul trasferimento.
- 2. In casi eccezionali, gli Stati possono convenire un trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta da espiare è inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).

ARTICOLO 5 Obbligo di fornire informazioni

- 1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento.
- 2. La persona condannata è informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.

ARTICOLO 6 Richieste di trasferimento

- 1. Il trasferimento può essere richiesto da:
 - a. lo Stato di condanna;
 - b. lo Stato di esecuzione;

- c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita in virtù del presente Accordo.
- 2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell'Articolo 2 del presente Accordo.

ARTICOLO 7 Scambio di informazioni e di documentazione di sostegno

- 1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato ogni richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresì inoltra le informazioni e i documenti qui appresso specificati.
- 2. Lo Stato di condanna trasmette:
 - a. informazioni sui dati personali della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e se possibile la copia di un documento di identità valido della stessa nonché le sue impronte digitali;
 - b. informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo nello Stato di condanna della persona condannata, se noti;
 - c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena;
 - d. informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
 - e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono o riduzione di pena o su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;
 - f. una copia debitamente autenticata della sentenza definitiva di condanna;
 - g. una copia delle disposizioni di legge a fondamento della condanna;
 - h. se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione;

- i. una dichiarazione in cui la persona condannata esprime il proprio consenso a essere trasferita in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente Accordo;
- j. una dichiarazione con cui lo Stato di condanna esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
- k. ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritiene necessari per la sua decisione.
- 3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia:
 - a. una dichiarazione o un documento attestante che la persona condannata è cittadina dello Stato di esecuzione;
 - b. una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali è stata inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione;
 - c. una dichiarazione che informi sulle conseguenze del trasferimento;
 - d. una dichiarazione con cui lo Stato di esecuzione esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla pena residua;
 - e. ogni ulteriore informazione o documento ritenuto necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione.
- 4. Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento.

ARTICOLO 8 Consenso e relativa verifica

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona tenuta a dare, conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera d), il suo consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze legali che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente. La procedura per esprimere detto consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna.

- 2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonché sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione.
- 3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione l'opportunità di verificare attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO 9 Decisione

- 1. Prima di adottare, in conformità e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorità di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravità del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonché eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
- 2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna può assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilità di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilità di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna.
- 3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.

ARTICOLO 10 Consegna della persona condannata

1. Se il trasferimento della persona condannata è concesso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento.

2. Lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.

ARTICOLO 11 Persone in fuga dallo Stato di condanna

- 1. Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, che è oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto ad una sentenza definitiva, cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di avere espiato la pena, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena.
- 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanga nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Le richieste dirette ad ottenere delle misure provvisorie contengono le informazioni indicate all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'Accordo. La posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del presente comma.
- 3. Non è richiesto il consenso della persona condannata al trasferimento dell'esecuzione della pena.

ARTICOLO 12

Persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione

- 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare di trasferire una persona condannata senza il consenso della stessa se la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.
- 2. Lo Stato di esecuzione deve dare il proprio consenso per i fini del comma 1 solo dopo avere valutato il parere della persona condannata.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue:
 - a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e

- b. una copia del provvedimento di espulsione o di qualsiasi altro provvedimento per effetto del quale la persona condannata non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.
- 4. Chiunque sia trasferito in virtù delle disposizioni del presente articolo non può essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua libertà personale non può essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi:
 - a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal caso deve essere presentata una richiesta di autorizzazione, accompagnata da tutti i relativi documenti e da un verbale giudiziario di ogni dichiarazione fatta dalla persona condannata; l'autorizzazione è concessa quando il reato per il quale è richiesta sarebbe esso stesso un reato per il quale può essere concessa l'estradizione secondo le leggi dello Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena;
 - b. quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato.
- 5. In deroga alle disposizioni del comma 4, lo Stato di esecuzione può adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini.

ARTICOLO 13 Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna

- 1. La presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
- 2. Lo Stato di condanna non può più dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.

ARTICOLO 14 Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo, secondo le condizioni indicate nell'articolo 15.

ARTICOLO 15 Esecuzione della pena

- 1. Le Autorità dello Stato di esecuzione continuano a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.
- 2. L'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalità particolari di esecuzione della pena.
- 3. Se la pena, per sua natura o durata, non è compatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, con il consenso dello Stato di condanna, può adattarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere, il più possibile, per natura e durata a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena così adattata non deve:
 - a. aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna;
 - b. eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
 - c. essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.
- 4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di dare esecuzione a una particolare misura inflitta ad una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare la misura o il trattamento da applicare nello Stato di esecuzione al caso di specie.

5. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per scoprirla e arrestarla in modo da assicurare che sia scontata la parte di pena residua e che tale persona sia perseguita per il reato di evasione se questo è un reato previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed è scoperta sul territorio di quest'ultimo, tale Stato è autorizzato a dare esecuzione alla parte residua di pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 16 Grazia, amnistia, commutazione

- 1. Ciascuno Stato può concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi.
- 2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 17 Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a un'eventuale istanza di revisione della sentenza.

ARTICOLO 18 Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.

ARTICOLO 19 Informazioni sull'esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena:

- a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata;
- b. se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure

c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.

ARTICOLO 20 Transito

- 1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento di persone condannate, l'altro Stato collabora consentendo il transito attraverso il proprio territorio, purché non vi siano ragioni di ordine pubblico che lo impediscono.
- 2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, attraverso le rispettive Autorità centrali, una richiesta che indica chi è la persona condannata in transito. La richiesta di transito deve essere accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
- 3. Lo Stato di transito trattiene la persona che transita in stato di custodia durante la permanenza di questa sul suo territorio.
- 4. La richiesta di transito non è necessaria se il trasporto avviene per via aerea e non è previsto uno scalo nel territorio dello Stato di transito.
- 5. I due Stati possono rifiutare il transito se:
 - a) la persona condannata è cittadina dello Stato in questione;
 - b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce reato ai sensi del suo ordinamento.

ARTICOLO 21 Lingua e spese

- 1. Per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere trasmesse in una delle seguenti lingue:
 - a. albanese, serbo o inglese se rivolte alla Repubblica del Kosovo;
 - b. italiano o inglese se rivolte alla Repubblica Italiana.
- 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera f), i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo non hanno bisogno di essere certificati, legalizzati o sottoposti ad altra formalità.

3. Le spese sostenute in applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, eccetto le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli.

ARTICOLO 22 Rapporti con altri accordi internazionali

Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

ARTICOLO 23 Composizione delle controversie

- 1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo deve essere risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.
- 2. Se queste non raggiungono un accordo, la controversia deve essere risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 24 Entrata in vigore, modifica ed estinzione

- 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali gli Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse le rispettive procedure interne di ratifica.
- 2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra gli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore in conformità alla stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo e fanno parte dell'Accordo.
- 3. Il presente Accordo è per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente può recedere dall'Accordo in ogni momento dando comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'estinzione è efficace dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione di tale comunicazione. La cessazione dell'efficacia non pregiudica le procedure iniziate prima di detta estinzione.

Fatto a Komo addì del mese di Ozice dell'anno 2019 in due originali ciascuno nelle lingue italiana albanese, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo Italiano

Per il Governo del Kosovo:

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

ON

THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

PREAMBLE

Desiring of further developing international co-operation in the field of criminal law;

Considering that such co-operation should further the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Considering that these objectives require that foreigners who are deprived of their liberty as a result of their commission of a criminal offence should be given the opportunity to serve their sentences within their own society;

Considering that this aim can best be achieved by having them transferred to their own countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 Definitions

For the purposes of this Agreement:

- "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty pronounced by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence;
- 2. "judgment" means a decision or order of a court imposing a sentence;
- "State" means the Government of the Republic of Kosovo or the Government of the Republic of Italy;
- "sentencing State" means the State that imposed the sentence on the person who may be, or has been, transferred;
- "administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence.

ARTICLE 2 Central Authorities

- For the purposes of this Agreement, the Central Authorities designated by the Contracting States shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with each other.
- 2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia / Ministry of Justice and for the Republic of Kosovo shall be the Ministria e Drejtësisë/ Ministry of Justice.
- 3. Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

ARTICLE 3 General Principles

 The States undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement.

- 2. A person sentenced in the territory of a State may be transferred to the territory of the other State, in accordance with the provisions of this Agreement, in order to serve the sentence imposed on her/him. To that end, she/he may express her/his interest to the sentencing State or to the administering State in being transferred under this Agreement.
- 3. Transfer may be requested by either the sentencing State or the administering State.

ARTICLE 4 Conditions for Transfer

- 1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
 - a. if that person is a national of the administering State;
 - b. if the judgment is final;
 - c. if, at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still
 has at least one year of the sentence to serve or if the sentence is
 indeterminate;
 - d. if the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of her/his age or physical or mental condition one of the two States considers it necessary, by the sentenced person's legal representative, except in the cases mentioned in articles 11 and 12;
 - e. if the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the administering State or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and
 - f. if the sentencing and administering States agree to the transfer.
- 2. In exceptional cases, the States may agree to a transfer even if the time to be served by the sentenced person is less than that specified in paragraph 1.c.

ARTICLE 5 Obligation to Provide Information

- 1. Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the sentencing State of the substance of this Agreement and of the legal consequences resulting from the transfer.
- 2. The sentenced person, if she/he so requests, must be informed in writing of every step taken by the sentencing State or by the administering State with respect to her/his request for transfer, whereas she/he shall always be informed of the decision taken by either State.

ARTICLE 6 Request for Transfer

- 1. Transfer may be requested:
 - a. by the sentencing State;
 - b. by the administering State;
 - c. by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either State to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the sentencing State or to the administering State expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Agreement.
- 2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to article 2 of this Agreement.

ARTICLE 7 Exchange of Information and Supporting Documents

- Each State, without delay, shall transmit any request for transfer made or received to the other State and shall also forward the information and documents specified below.
- 2. The sentencing State shall transmit:
 - a. information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such person and her/his fingerprints;

- b. information on the place of residence or address of the sentenced person in the administering State, if known;
- c. a statement of the facts upon which the sentence was based;
- d. information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence:
- e. information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
- f. a duly authenticated copy of the final judgment of conviction;
- g. a copy of the law provisions on which the sentence is based;
- h. if appropriate, a medical/social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the sentencing State and any recommendation for her/his further treatment in the administering State;
- a statement by which the sentenced person expresses its consent to her/his transfer in compliance with letter d) paragraph 1 of article 4 of this Agreement;
- j. a statement by which the sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
- k. any other further information or document that the administering State deems necessary for the decision.
- 3. The administering State, on request, shall send:
 - a. a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the administering State;
 - b. a copy of the law provisions of the administering State indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the administering State;
 - c. a statement containing the information on the consequences of the transfer;
 - d. a statement by which the administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
 - e. any other information or document which shall be deemed necessary by the sentencing State for the decision.
- The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either State immediately indicates that it does not consent to the transfer.

ARTICLE 8 Consent and its Verification

- 1. The sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with article 4.1.d does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof upon consultation with independent legal counsel. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the sentencing State.
- 2. Prior to giving consent, the person required to give consent to the transfer shall be provided with information concerning relevant prison conditions, available services and release programs in the administering State.
- 3. The sentencing State shall afford an opportunity to the administering State to verify through a consular or other official agreed upon with the administering State, that the consent is given in accordance with the conditions set out in this article.

ARTICLE 9 Decision

- 1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Agreement, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal convictions or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has maintained in her/his society of origin, her/his state of health and any security requirement or other interests of the State.
- 2. Where the judgment of conviction has also sentenced to the payment of a fine, of the costs of the proceedings or of any other financial sanction, or to compensation in whole or in part for the damage caused to the victim of the offence, or has imposed any other requirement, the sentencing State may make its decision conditional on the payment of such sanctions or the provision of a suitable guarantee. In its assessment the sentencing State shall take into account the financial situation of the sentenced person and her/his actual possibility to make the above-mentioned payments and comply with the above-mentioned requirements; on the sentenced person lies the burden to prove the impossibility to make said payments and comply with said requirements in the forms prescribed by the law of the sentencing State.

3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of refusal.

ARTICLE 10 Delivery of the Sentenced Person

- 1. If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.
- 2. The administering State shall be in charge of the custody of the sentenced person and of her/his transportation from the sentencing State.

ARTICLE 11 Persons escaping from the Sentencing State

- Where a national of a contracting State who is the subject of a sentence imposed
 in the territory of the other State as a consequence of a final judgment, seeks to
 avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State
 by fleeing to the territory of the former State before having served the sentence,
 the sentencing State may request the other State to take over the execution of the
 sentence.
- 2. At the request of the sentencing State, the administering State may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional measures shall include the information mentioned in article 7 paragraph 2 lett. a), b), c), d) of the Agreement. The penal position of the sentenced person shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this paragraph.
- 3. The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.

ARTICLE 12 Sentenced persons under Expulsion or Deportation Orders.

- 1. Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence passed on the latter, or an administrative decision, includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once she or he is released from prison.
- 2. The administering State shall not give its agreement for the purposes of paragraph 1 before having taken into consideration the opinion of the sentenced person.
- 3. For the purposes of the application of this article, the sentencing State shall provide the administering State with:
 - a. a declaration containing the opinion of the sentenced person as to her/his proposed transfer, and
 - b. a copy of the expulsion or deportation order or any other order having the effect that the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once she or he is released from prison.
- 4. Any person transferred under the provisions of this article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to her/his transfer other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall she/he for any other reason be restricted in her/his personal freedom, except in the following cases:
 - a. when the sentencing State so authorizes: a request for authorization shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorization shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment;
 - b. when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 45 days of her/his final discharge, or if she/he has returned to that territory after leaving it.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the administering State may take any measures necessary under its law to prevent any legal effects of lapse of time.

ARTICLE 13 Effect of Transfer for the Sentencing State

- 1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.
- 2. The sentencing State may no longer enforce the sentence once the administering State considers enforcement of the sentence to have been completed.

ARTICLE 14 Effect of Transfer for the Administering State

The competent authorities of the administering State shall continue the enforcement of the sentence immediately or through a court or administrative order, under the conditions set out in article 15.

ARTICLE 15 Enforcement of Sentence

- 1. The Authorities of the administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the sentencing State.
- 2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State which is solely competent to adopt any relevant decision, including granting the transferred person any benefit or particular modality of enforcement of her/his sentence.
- 3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, such State may, with the consent of the sentencing State, adapt it to the punishment prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The sentence so adapted shall correspond, as much as possible, as to its nature and duration, to the sentence imposed in the judgment of the sentencing State. However, the adapted punishment shall not:

- a. aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the sentencing State;
- b. exceed the maximum prescribed by the law of the administering State for the same offence or an offence of the same nature;
- c. be contrary to the fundamental principles of the sentencing State.
- 4. When the law of the administering State does not allow to enforce a particular measure imposed on a person who, for reasons of mental condition, has been held in the sentencing State to be not criminally responsible for the commission of the offence, the two States shall consult each other and agree the measure or treatment to be applied to that specific case in the administering State.
- 5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest such a person so as to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person be prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the administering State. If the person returns to the sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the administering State.

ARTICLE 16 Pardon, Amnesty, Commutation

- 1 Each State may grant pardon, amnesty, or commutation of the sentence in accordance with its Constitution and laws.
- 2 The administering State shall inform the sentencing State of any decision adopted in accordance with paragraph 1 of this article.

ARTICLE 17 Review of Judgment

The sentencing State shall solely have the right to decide on any application for review of the judgment.

ARTICLE 18 Termination of Enforcement

The administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 19 Information on Enforcement

The administering State shall provide information to the sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

- a. when it considers the enforcement of the sentence to have been completed;
- b. if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
- c. if the sentencing State requests a special report.

ARTICLE 20 Transit

- 1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
- 2. The State requesting transit shall forward to the State transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
- 3. The State of transit shall hold the person in transit in custody while she/he is in its territory.
- 4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the transit State.
- 5. Either State may refuse to grant transit if:
 - a. the sentenced person is a national of that state;

b. the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

ARTICLE 21 Language and Costs

- 1. For the application of this Agreement, the information shall be transmitted in one of the following languages:
 - a. Albanian, Serbian or English when addressed to the Republic of Kosovo;
 - b. Italian or English when addressed to the Republic of Italy.
- 2. Except as provided for in article 7.2.fdocuments transmitted in application of this Agreement do not need to be certified, legalized or other formality requirements.
- 3. Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the administering State, except costs incurred exclusively in the territory of the sentencing State, and costs related to the transportation of the sentenced person until the border of the administering State, or in case of air transportation until the final destination of the journey. The States may agree in a specific case.

ARTICLE 22 Relationship with other International Agreements

This Agreement shall not prevent the States from cooperating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements to which both States are parties.

ARTICLE 23 Settlement of Disputes

- 1. Any dispute on the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Central Authorities.
- 2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

ARTICLE 24 Entry into Force, Amendment and Termination

- This Agreement shall enter into force 30 days after the receipt of the second of the two notifications by which the contracting States officially inform each other that their domestic ratification procedures have been fulfilled.
- This Agreement may be amended at any time by means of a written agreement between the contracting States. Any amendment shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this article and shall form part of this Agreement.
- 3. This Agreement shall be of unlimited duration. Either contracting State may withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of the reception of such notice. The termination of effectiveness shall not prejudice any procedure started prior to said termination.

Done at Kome, on this day of one in the year 2019, in two originals, each in Italian, Albanian, Serbian and English language, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

For the Government of Italy

For the Government of Kosovo

Name/Surname

Minister

Ministry of Justice

Republic of Italy

Name/Surnante

Ministry of Justice

Republic of Kosovo







18PDL0088240*